

18/01/2011 13:50
18/01/2011 12:12
S-GEN-2011 13:00 Da:

NUM881 001

P.2/4

R4 2271/10
can 197

Il Giudice del Lavoro

Del Tribunale di Venezia

A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13/1/11 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Sarowen Rasel Golam contro Santi s.n.c. per la conversione in via di urgenza del contratto a termine concluso tra le parti con ordine alla convenuta di immediato ripristino del rapporto di lavoro,

OSSERVA

Il ricorrente sostiene di avere iniziato a lavorare come lavapiatti presso il ristorante della convenuta il 27/4/10 prima della sottoscrizione di un contratto a termine ed afferma la illegittimità della apposizione del termine sia perché effettuata a rapporto di lavoro già instaurato sia per omessa indicazione della ragione giustificatrice; conseguentemente chiede ordinarsi alla società resistente l'immediato ripristino del rapporto di lavoro, previa conversione di questo in rapporto a tempo indeterminato.

La affermazione attorea circa l'inizio della prestazione lavorativa prima della sottoscrizione del contratto non ha ricevuto – pur nell'ambito di sommarietà proprio del procedimento prescelto – alcun adeguato riscontro probatorio: l'informatore [redacted] ha infatti riferito con estrema approssimazione di essere andato a prendere il ricorrente presso il ristorante della Santi s.n.c. tra fine aprile/primi di maggio e invitato ad essere più preciso ha dichiarato di ricordare di essere andato a prendere il ricorrente nel maggio. Tale dichiarazione non è idonea a comprovare l'affermazione del ricorrente di avere iniziato a lavorare il 27/4/10 e, peraltro, contrasta con le dichiarazioni rese da [redacted] secondo i quali il Sarower iniziò a lavorare a metà giugno 2010.

Non sussiste pertanto la denunciata illegittimità del termine per non contestualità con la instaurazione di fatto del rapporto di lavoro.

Quanto al secondo profilo di illegittimità del termine, la difesa attorea assume che esso discenderebbe dalla mancata indicazione della specifica ragione della apposizione del termine.

Nel contratto di soggiorno contenente il contratto di lavoro siglato dalle parti il 13/5/10 (cfr doc.3 ric.) emerge nella parte riservata alle "Condizioni Contrattuali" che l'apposizione del termine è motivata da *ragioni produttive* ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 368/01 mentre in un successivo contratto siglato il 12/6/10 (cfr doc 3 res.) non è contenuta alcuna motivazione della apposizione del termine. Anche volendo considerare che il rapporto di lavoro ha la sua fonte negoziale nel contratto di soggiorno 13/5/10 o che comunque la indicazione della motivazione *produttiva* contenuta nello stesso possa costituire integrazione del successivo contratto 12/6/10 (cfr doc 3 res. peraltro non sottoscritto dal lavoratore) nel quale non viene indicata alcuna ragione giustificatrice del termine, si osserva che il mero riferimento a *ragioni produttive* non costituisce motivazione sufficiente e idonea a legittimare il termine.

In base al disposto dell'art. 1 co 2 del d.lgs 368, infatti, l'apposizione del termine è inefficace *se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma precedente*. Le concrete esigenze che sorreggono l'apposizione del termine, dunque, devono essere descritte onde consentire il successivo controllo giudiziale e perciò la specificazione non può essere meramente ripetitiva delle indicazioni legali anche se può essere fatta succintamente. Nella specie non è possibile individuare la concreta ragione produttiva posta a base della assunzione a tempo determinato del ricorrente.

Sotto questo profilo deve pertanto ritenersi la inefficacia del termine con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro tra le parti e diritto del ricorrente alla riammissione in servizio e a percepire una indennità risarcitoria ex art. 32 co 5 della L. 183/10 qui liquidata in 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione tenuto conto della breve durata del rapporto.

Sussiste il requisito del *periculum in mora* ravvisabile nella perdita del permesso di soggiorno in assenza di contratto di lavoro e nell'essere il ricorrente privo di altro reddito.

18/01/2011 13:50
18/01/2011 12:13
S-GEN-2011 13:00 Da:

NUMB81 1003

P. 4/4

P.Q.M.

Accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti, ordina a Santi s.n.c. di riammettere Sarowen Rasei Golam in servizio condannandola a corrispondergli una indennità ex art. 32 co 5 L. 183/10 pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione oltre accessori.

Le spese di causa, liquidate in € 1.400,00 oltre accessori, sono a carico della società resistente.

Si comunichi alle parti.

Venezia 16 gennaio 2011

IL CANCELLIERE.

(~~XXXX~~)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO OGGI
17 GEN. 2011
IL CANCELLIERE DE



mac 17/1